



**TRIBUNALE DI PATTI**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 09.06.2022, ha pronunciato, *ex 429 c.p.c.*, la seguente

**SENTENZA**

nella controversia iscritta al n. 424/2021 R.G., promossa da:

Meli Tiziana, nata a Palermo il 21.08.1977, c.f.: MLETZN77M61G273K, residente a capo D'Orlando (Me), in c.da Piscittina n. 30, elettivamente domiciliata in Brolo (Me) via C. Colombo n.5, presso lo studio dell'Avv. C. Bonina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

- ricorrente -

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nilla Barusi, elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele n.100;

- resistente -

OGGETTO: indebito e disconoscimento rapporto agricolo.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato il 12.02.2021, la ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nell'anno 2017 per 51 giornate alle dipendenze della ditta Mazzurco Masi Sebastiano.

Lamentava che l'INPS, con avviso di addebito n. 5952020000553782000 del 24.12.2020, le aveva comunicato un indebito su diverse prestazioni indicate nella motivazione dell'atto. Testualmente si legge "*di aver proceduto al controllo prestazioni: 4800 DSAGR N. 201770612904 e di aver rilevato il pagamento di somme indebite, a carico delle gestioni: gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, per un importo totale pari a €. 1.590,32, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione ed al netto di eventuali importi sanati o già recuperati, riferito al periodo dal 01/2017 al 12/2017 per: revoca dis. Agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione; revoca assegni al nucleo familiare a seguito di accertamenti ispettivi e*

*conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione 3 elenco var-15/12/2019”.*

In ragione di ciò parte ricorrente si doleva del fatto che non risultava iscritta presso gli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2017 e lamentava l'illegittimità di tale provvedimento, eccependone la nullità dello stesso per indeterminatezza ed erroneità delle somme.

Chiedeva, pertanto, la condanna dell'INPS a reinscriverla presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le giornate cancellati, come sopra indicati, oltre al riconoscimento del diritto ad ottenere le indennità di disoccupazione agricola e assegni al nucleo familiare per l'anno indicato con annullamento dell'impugnato avviso di addebito; e concludeva chiedendo che fossero dichiarate irripetibili le somme richieste con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

L'INPS resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.

All'udienza odierna, istruita documentalmente, veniva decisa con la presente sentenza.

Preliminarmente occorre precisare che non sussiste, nel caso di specie, alcuna causa di nullità del provvedimento amministrativo per indeterminatezza ed erroneità delle somme contestate in quanto da una semplice lettura dell'atto si evince che l'Istituto previdenziale ha specificamente indicato le singole prestazioni contestate e gli importi ritenuti indebiti a carico della Meli (cfr. avviso di addebito allegato al ricorso e alla memoria di parte resistente).

La ricorrente domanda l'annullamento dell'avviso di indebito sopra indicato e relativo alle indennità di DS agricola 2017 e assegni per il nucleo familiare. A tal fine, la stessa chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per il 2017, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per 51 giornate nell'anno 2017 alle dipendenze della ditta Mazzurco Masi Sebastiano.

Ed in effetti, la disciplina di cui all'art. 32 l. n. 264/49, così dispone: *“ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio; agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.*

Presupposti fondamentali, ai fini del riconoscimento della suddetta prestazione, sono dunque: iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione; almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione); almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento).

Va, preliminarmente, verificata la tempestività del ricorso.

Dalla documentazione in atti, risulta che l'INPS ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della ricorrente per il 2017, come da elenco pubblicato sul sito INTERNET dell'Istituto dal 17/12/2019 al 31/12/2019 (come si evince dalla produzione documentale dell'Istituto resistente).

Orbene, tale pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet per la durata di giorni 15.

Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: *“Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”*.

Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato *“Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:*

*1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.*

*2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU (oggi sostituito dall'INPS) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.*

3. (...)”.

Come evidenziato dalla Suprema Corte, *“in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza”* (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).

Ora, va evidenziato che avverso il suddetto provvedimento di disconoscimento/Cancellazione, la Meli non ha proposto ricorso in via amministrativa.

Ma vi è di più!

Non risulta dagli atti del presente giudizio che parte ricorrente abbia presentato ricorso avverso l'avviso di addebito impugnato.

Per le superiori ragioni, deve ritenersi che il provvedimento di cancellazione sia divenuto definitivo in data 31.01.2020.

Orbene, da tale ultima data, decorrevano i 120 giorni entro cui, a pena di decadenza, la Meli avrebbe dovuto adire questo Tribunale per impugnare il provvedimento di cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni suddetti.

Tenuto conto che la Meli ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 12.02.2021, lo stesso risulta abbondantemente oltre termine, quindi, tardivo con riferimento alla cancellazione dagli elenchi per il suddetto periodo.

Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03.04.2008, secondo la quale *“il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”*.

La ricorrente è quindi decaduta dal poter agire contro il detto provvedimento di cancellazione dagli elenchi per il periodo 2017, oggetto dell'odierna domanda, anche con riferimento alla DS agricola e agli assegni per il nucleo familiare oggetto della richiesta di restituzione impugnata.

Va rilevato, inoltre, come l'operatività della decadenza di cui all'art. 22 L. n. 83/1970 trovi conforto nell'orientamento della Suprema Corte, pienamente condiviso da questo giudicante, secondo il quale *“il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. cod. proc. civ.); né la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6 D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del 1992”* (in tal senso, Cass. Civ. Sez. Lav. 21.04.2001 n. 5942; Cass. Civ. Sez. Lav. 01.10.1997 n. 9595).

Sulla base di tali elementi normativi e giurisprudenziali, va rilevata d'ufficio la decadenza della ricorrente dal poter chiedere il ripristino dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli relativamente alle giornate lavorative (51) riferibili al 2017.

Tale decadenza è, infatti, rilevabile d'ufficio e potrebbe essere eccepita dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 cod. proc. civ. In tal senso, Cass. Ord. n. 3990 del 29.2.2016, secondo cui la stessa *“è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale”*.

Ancora, pacificamente, la decadenza ha natura sostanziale e, dunque, insuscettibile di interruzione ovvero rimessione in termini (sul punto, Cass. civ. Sez. lav. 10.12.2009 n. 25892; Cass. civ. Sez. lav. 06.07.2009 n. 25892).

Dunque, è ormai definitiva la mancata iscrizione/cancellazione della ricorrente dagli elenchi agricoli per il periodo di cui in domanda.

Una notazione va, in ultimo, fatta.

Se è vero che, secondo Cassazione n. 2739/2016, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo *status* di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente, per cui il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto

a fondamento del diritto all'iscrizione e, quindi, di ogni altro diritto consequenziale, tuttavia, è altrettanto vero che tale accertamento può essere effettuato solo nel caso in cui non si sia verificata, come nella specie, la decadenza dall'impugnazione dei provvedimenti stessi, divenuti ormai definitivi.

Da quanto sopra discende che la domanda volta ad ottenere l'annullamento dell'avviso di addebito del 24.12.2020, da parte dell'INPS, relativo alle indennità di disoccupazione agricola relativa al 2017 e agli assegni per il nucleo familiare deve essere ritenuta infondata in quanto è ormai divenuta definitiva la perdita, da parte della Meli, del requisito fondamentale costituito dall'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 51 giornate annue per il 2017.

Ciò posto, la domanda volta alla reinscrizione della ricorrente per l'anno 2017 è da dichiararsi inammissibile, mentre è infondata e va rigettata la domanda relativa all'annullamento dell'avviso di addebito n. 59520200000553782000 oggi impugnato, per la somma di euro 1.590,32 indebitamente erogata a titolo di DS agricola 2017 e assegni per il nucleo familiare.

Attesa la dichiarazione *ex art. 152 disp. Att. c.p.c.*, parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del presente giudizio.

#### **P.Q.M.**

il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Meli Tiziana, contro l'I.N.P.S., con ricorso depositato il 12.02.2021, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- Dichiarare inammissibile la domanda volta alla reinscrizione della ricorrente presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2017;
- Conferma l'avviso di indebito n. 59520200000553782000 del 24.12.2020, relativo all'indennità di disoccupazione agricola e agli assegni per il nucleo familiare del 2017;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Patti, 09.06.2022.

Il Giudice  
Pietro Paolo Arena